

STATUTO DEL COMUNE DI TORREBELVICINO

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 09.06.2011
Ultima modifica con Deliberazione del C.C. nr. 30 del 19.08.2019



INDICE

1)	Premessa storica	pag. 4
2)	TITOLO I: <u>PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ</u>	
	Art. 1 - (Definizione)	pag. 5
	Art. 2 - (Principi Generali)	pag. 5
	Art. 3 - (Valori fondamentali)	pag. 5
	Art. 4 - (Finalità ed obiettivi)	pag. 6
	Art. 5 - (Territorio, sede, simboli)	pag. 6
	Art. 6 - (Albo Pretorio)	pag. 7
3)	TITOLO II: <u>ORGANI DEL COMUNE</u>	
	Art. 7 - (Competenze, deliberazioni e votazioni)	pag. 8
	a) Capo I - Il Consiglio Comunale	
	Art. 8 - (Principi, funzioni e competenze)	pag. 8
	Art. 9 - (Convocazione del Consiglio Comunale)	pag. 9
	Art. 10 - (Organizzazione del Consiglio Comunale)	pag. 9
	Art. 11 - (Regolamento del Consiglio Comunale)	pag. 9
	Art. 12 - (Presidenza del Consiglio Comunale)	pag. 9
	Art. 13 - (Consigliere Anziano)	pag. 10

Art. 14 - (Consigliere Comunali)	pag. 10
Art. 15 - (Gruppi Consiliari)	pag. 10
Art. 16 - (Commissioni Consiliari)	pag. 10
Art. 17 - (Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)	pag. 11
Art. 18 - (Validità delle sedute e delle deliberazioni)	pag. 11
Art. 19 - (Voto palese e segreto)	pag. 11

b) Capo II - Il Sindaco

Art. 20 - (Definizione e principi)	pag. 11
Art. 21 - (Funzioni, competenze ed attribuzioni)	pag. 11
Art. 22 - (Sostituto del Sindaco)	pag. 12
Art. 23 - (Incarichi e deleghe ad assessori e consiglieri)	pag. 12
Art. 24 - (Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)	pag. 12

c) Capo III - La Giunta Comunale

Art. 25 - (Principi)	pag. 13
Art. 26 - (Competenze Generali)	pag. 13
Art. 27 - (Attribuzioni)	pag. 13
Art. 28 - (Composizione e funzionamento)	pag. 13
Art. 29 - (Assessori)	pag. 13
Art. 30 - (Indirizzi generali di governo)	pag. 14
Art. 31 - (Mozione di sfiducia)	pag. 14

4) TITOLO III: ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

a) Capo I - Uffici e personale

Art. 32 - (Definizione e principi)	pag. 15
Art. 33 - (Principi organizzativi)	pag. 15
Art. 34 - (Il Segretario Comunale)	pag. 15
Art. 35 - (Vice Segretario)	pag. 16
Art. 36 - (Responsabili dei settori)	pag. 16
Art. 37 - (Provvedimenti degli organi individuali)	pag. 16
Art. 38 - (Il personale)	pag. 16

b) Capo II - Servizi Pubblici Locali

Art. 39 - (Definizione e principi)	pag. 16
Art. 40 - (Disciplina dei servizi pubblici)	pag. 17
Art. 41 - (Forme associative e di cooperazione)	pag. 17
Art. 42 - (Istituzioni Comunali)	pag. 17
Art. 43 - (Partecipazione a Società di capitali)	pag. 17
Art. 44 - (Indirizzi e vigilanza)	pag. 17

c) Capo III - Gestione Finanziaria

Art. 45 - (Definizione e principi)	pag. 18
Art. 46 - (Finanza Comunale)	pag. 18
Art. 47 - (Controllo di gestione)	pag. 18
Art. 48 - (Revisore dei conti)	pag. 18

5) TITOLO IV: PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E DIRITTI DEI CITTADINI

a) Capo I - La Partecipazione Popolare

Art. 49 - (Definizione e principi, obiettivi e finalità)	pag. 19
Art. 50 - (Criteri di individuazione dei titolari del diritto di partecipazione)	pag. 19
Art. 51 - (Forme di partecipazione)	pag. 19
Art. 52 - (Divieto di proposte, consultazioni e referendum)	pag. 20
Art. 53 - (Promozione degli organismi di partecipazione)	pag. 20

b) Capo II - Modalità di Partecipazione

Sezione I^a - Libere forme associative

Art. 54 - (Partecipazione delle libere forme associative)	pag. 21
---	---------

Sezione II^a - Partecipazione dei singoli Cittadini

Art. 55 - (Istanze, petizioni e proposte)	pag. 21
---	---------

Sezione III^a - Il Referendum

Art. 56 - (Definizione e principi)	pag. 22
Art. 57 - (Titolarità e modalità)	pag. 22
Art. 58 - (Limitazioni)	pag. 22

c) Capo III - Diritti dei Cittadini

Art. 59 - (Partecipazione ed intervento su atti amministrativi)	pag. 23
Art. 60 - (Accesso agli atti)	pag. 23
Art. 61 - (Diritto di informazione)	pag. 24

6) TITOLO V: ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 62 - (Definizione e principi)	pag. 25
Art. 63 - (Statuto e sua revisione)	pag. 25
Art. 64 - (Regolamenti)	pag. 25
Art. 65 - (Adeguamento a leggi sopravvenute)	pag. 25
Art. 66 - (Ordinanze)	pag. 26
Art. 67 - (Violazioni)	pag. 26
Art. 68 - (Norme transitorie e finali)	pag. 26

PREMESSA STORICA

Il 20 settembre 1311 *'homines Plebis Belvisini et de Turre'* si incontrarono col nobile Marcabruno da Vivaro, che rivendicava nella Val Leogra possedimenti di origine feudale, ed ottennero il pieno riconoscimento dei loro diritti sul territorio conteso. Questo fatto dimostra che agli inizi del trecento il nostro Comune esisteva già: gli abitanti di Pieve e di Torre costituivano un'entità giuridica, titolare di comuni diritti su di un territorio ben definito.

La nostra storia è però molto più antica: l'uomo ha lasciato tracce fin dalla preistoria, ma è nel periodo romano che l'insediamento di Pieve assume una certa importanza e diventa il *'vicus del pagus di Ascladum'*, cioè il centro della circoscrizione amministrativa in cui il territorio era stato diviso. Il tempio dedicato a Diana, che qui sorgeva, fu trasformato (V secolo?) in chiesa cristiana, la pieve, dalla quale la nuova religione si diffuse in tutta la Valle del Leogra.

Nel X secolo, per difendere la popolazione dalle razzie degli Ungari, sulla collina omonima venne costruito il castello, che rimase possesso vescovile e fu coinvolto nelle lotte tra feudatari laici, i Maltraverso, ed ecclesiastici, i Da Vivaro. Tramontata l'età feudale, seguendo le sorti di tutto il Vicentino, le nostre terre, dopo un periodo di dominio padovano, appartennero agli Scaligeri (1311-1387) quindi ai Visconti (1387-1404). Col passaggio sotto la Repubblica di Venezia (1406) inizia un periodo di pace e di sviluppo economico: si fa intenso e sistematico lo sfruttamento dei giacimenti minerari, di cui la zona è ricca, e la forza motrice erogata dalla roggia permette il diffondersi di attività artigianali, come mulini, magli, segherie. Aumenta la popolazione dei centri abitati, anche per l'immigrazione, che già in precedenza, proveniente dalla Baviera, aveva interessato le zone montuose scarsamente popolate. Nei secoli successivi l'attività mineraria entra in crisi e la popolazione vive miseramente di quanto può offrire un'avara agricoltura di sussistenza e delle poche attività artigianali legate alla roggia.

Caduta nel 1797 la Repubblica di Venezia, dopo un rapido passaggio dei Francesi, arrivano gli Austriaci. La situazione generale comincerà a cambiare dopo il 1866, anno in cui le nostre terre con tutto il Veneto sono annesse al Regno d'Italia: è questo infatti il momento in cui maturano le condizioni politiche ed economiche favorevoli all'industrializzazione della valle. Nei primi anni '70 a Pieve e a Torre sorgono gli stabilimenti tessili Rossi, una vera rivoluzione in ogni aspetto della vita, che sconvolge abitudini, tradizioni ed equilibri di potere che duravano da secoli.

Nel secondo dopoguerra, anni sessanta, le industrie Rossi, la "fabbrica" che per quasi un secolo ha dato lavoro e sicurezza, sono trasferite nella zona industriale di Schio: un evento traumatico per il Comune, a cui fa riscontro un sensibile declino demografico. Seguono anni di diffusa industrializzazione e di intenso sviluppo urbanistico, che rilanciano il progresso economico e demografico e danno al Comune l'aspetto attuale.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

ART. 1 (Definizione)

Il Comune di Torrebelvicino è Ente autonomo locale, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della Legge generale dello Stato e del presente Statuto.

Il Comune di Torrebelvicino si riconosce in un sistema statale di tipo federativo e solidale, basato sull'autonomia degli Enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai Cittadini.

Il Comune, considerata la propria funzione territoriale e sociale, intende esercitare uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse.

Il Comune di Torrebelvicino realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità.

Le norme dettate dal presente Statuto e dalle Leggi vengono attuate con appositi Regolamenti.

ART. 2 (Principi generali)

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Comune di Torrebelvicino, oltre ai principi fondamentali della Costituzione, ispira la propria azione:

- al riconoscimento ed alla realizzazione dei diritti inviolabili della Persona, sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, in tutte le fasi della sua esistenza senza discriminazioni di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali;
- all'affermazione di una cultura della pace e del dialogo, promuovendo tutte le iniziative che ne favoriscono la diffusione e un maggior radicamento nella società;
- a rendere concreto il principio di democrazia rappresentativa che indica nel Comune il punto di riferimento e la sede istituzionale per la realizzazione degli interessi sociali, economici e culturali della Comunità;
- a trasparenza e imparzialità nell'amministrazione e ad efficacia, economicità ed efficienza negli uffici e nei servizi.

ART. 3 (Valori fondamentali)

Il Comune di Torrebelvicino riconosce come valori fondamentali:

- la famiglia, nucleo fondamentale della società, fondata sul matrimonio ma intesa anche come vincolo degli affetti, della solidarietà e della reciproca assistenza, nonché come luogo privilegiato destinato alla crescita ed educazione dei figli, dove si prepara la maturazione morale e civile della persona;
- i diritti dei bambini, sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia;
- la convivenza sociale e civile secondo le regole democratiche, finalizzata al rispetto delle culture, delle etnie e delle ideologie;
- il lavoro e l'iniziativa economica pubblica e privata quali elementi fondamentali per lo sviluppo della persona e per il raggiungimento del benessere economico e sociale della Comunità;
- il diritto allo studio, con l'obiettivo di agevolarlo, incentivarne la prosecuzione, favorire la diffusione della cultura nella Comunità e promuovere iniziative per l'arte e lo spettacolo;

- il diritto dei Cittadini in situazione di disagio ad essere seguiti da un efficiente sistema di assistenza e reinserimento sociale;
- la salute, diritto di tutti, con attenzione particolare a prevenzione, recupero e riabilitazione sanitaria delle persone anziane, disabili e minori;
- lo sport, quale efficace azione educativa, formativa, di crescita sociale e di tutela della salute;
- il volontariato, quale strumento di solidarietà sociale, formazione culturale e partecipazione;
- la propria identità culturale ed il patrimonio storico, linguistico, artistico e paesaggistico, nonché le tradizioni locali, sulle quali esso si fonda;
- la salvaguardia del patrimonio ambientale, la difesa della natura e del territorio;
- il principio che l'acqua è un bene ed un diritto fondamentale di tutta l'umanità, il cui accesso va garantito a tutti gli esseri viventi senza speculazione economica.

ART. 4

(Finalità ed obiettivi)

Il Comune di Torrebelticino svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi dello Stato, della Regione, nonché quelle che ritiene di interesse per la propria Comunità al fine di:

- promuovere la dignità di ogni persona e di valorizzare la famiglia secondo i principi della solidarietà e della sussidiarietà sociale con particolare attenzione ai poveri e agli emarginati;
- riconoscere a ciascuno il diritto alla vita, alla salute, all'educazione, al lavoro, all'abitazione, all'assistenza sociale ed alla convivenza pacifica;
- promuovere la parità di trattamento ed opportunità tra uomo e donna, attuando la Legislazione vigente e incentivando la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e negli organi di gestione di Enti, Aziende ed Istituzioni;
- favorire i collegamenti con i propri emigrati;
- tutelare il territorio e la natura per assicurare la garanzia di qualità della vita anche per le future generazioni;
- valorizzare ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
- svolgere le proprie competenze secondo i principi di partecipazione, responsabilità, trasparenza, efficienza ed economicità.

ART. 5

(Territorio, sede, simboli)

Il Comune di Torrebelticino è costituito dal territorio e dalla popolazione del capoluogo TORREBELVICINO e delle frazioni ENNA e PIEVEBELVICINO con le relative contrade e confina con i comuni di Schio, Valli del Pasubio, Recoaro e Valdagno.

Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato nel capoluogo in Piazza Aldo Moro.

Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella sede Comunale o, in casi particolari, anche in luoghi diversi con le modalità stabilite dal Regolamento.

La modifica della denominazione delle frazioni, delle contrade e delle vie può essere disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione degli elettori residenti nel luogo interessato dalla modifica.

Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone. Lo stemma ed il gonfalone sono stati riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica in data 08.01.1982.

- Lo stemma è rappresentato da: "L'azzurro alla torre quadrata, merlettata alla ghibellina, murata e finestrata, fondata su colle di verde e accostata da due cipressi al naturale. Il colle è attraversato da una stradina di campagna. Ornamenti esteriori da Comune".
- Il gonfalone del Comune è costituito da: " drappo partito di bianco e d'azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Torrebelticino. Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Altresì lo stemma del Comune e della Repubblica viene riportato nel distintivo del Sindaco costituito dalla fascia tricolore

L'uso e le autorizzazioni dei simboli Comunali viene disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 6
(Albo Pretorio)

L'obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico.

Gli effetti di pubblicità legale sono disciplinati dalle Leggi.

L'Albo Pretorio informatico consiste in una parte di spazio "web" del sito informatico istituzionale del Comune, riservato esclusivamente alla pubblicazione degli atti.

Con apposito Regolamento verrà disciplinata l'organizzazione e la gestione dell'Albo Pretorio informatico.

Titolo II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 7

(Competenze, deliberazioni e votazioni)

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.

L'istruttoria, la documentazione, le modalità di votazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle deliberazioni, nonché l'incompatibilità sulla partecipazione alle votazioni, la validità delle stesse e la pubblicità delle sedute di tutti gli organi del Comune sono disciplinati dalle Leggi, dallo Statuto e dai relativi regolamenti.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8

(Principi, funzioni e competenze)

Il Consiglio Comunale, eletto e costituito in conformità alla Legge dello Stato, svolge la propria azione secondo la normativa in vigore ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Nello specifico:

- ha autonomia organizzativa e funzionale.
- opera secondo i principi di pubblicità, trasparenza, legalità, e imparzialità.
- esercita il controllo politico-amministrativo su:
 - a) gli organi del Comune;
 - b) istituzioni, aziende, gestioni convenzionate e società partecipate;
 - c) tutte le altre attività del Comune;
- emana gli atti fondamentali relativi a:
 - a) Statuto Comunale e Regolamenti;
 - b) bilanci annuali, pluriennali e relative variazioni, nonché i corrispondenti programmi di opere pubbliche, le relazioni previsionali e programmatiche ed i conti consuntivi;
 - c) piani territoriali;
 - d) contratti, convenzioni e atti di indirizzo tra il Comune ed Istituzioni, Aziende, Enti, Associazioni, Società e privati Cittadini in ordine a compravendite, a realizzazioni di opere pubbliche e ad affidamento di pubblici servizi;
 - e) programmazione e indirizzo per la formazione della pianta organica del Comune;
 - f) istituzione, disciplina e modifica di imposte, tasse e tariffe di competenza Comunale;
 - g) accensione di mutui e di prestiti obbligazionari, nonché di altre forme di finanziamento o approvvigionamento finanziario consentiti dalle Leggi;
 - h) compatibilità, eleggibilità, dimissioni, decadenza e surrogazione dei Consiglieri;
 - i) nomine nelle Commissioni Consiliari permanenti e speciali;
 - j) istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei Cittadini;
 - k) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente in materia di Enti locali.
- discute e, ove previsto, delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute, secondo i principi e le norme dello Statuto e del Regolamento.
- definisce gli indirizzi e nomina i rappresentanti del Comune, ove previsti, presso enti, aziende, istituzioni, società ed associazioni, provvede alla revoca degli stessi nel rispetto della normativa.

- rappresenta tutti i Cittadini ad eventi, anche esterni alla Comunità locale, ponendo in votazione ordini del giorno e mozioni finalizzate ad esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 9
(Convocazione del Consiglio Comunale)

La prima seduta del Consiglio Comunale:

- è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla data di convocazione;
- è convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei Capigruppo;
 - c) giuramento del Sindaco;
 - d) comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;
 - e) discussione e votazione degli indirizzi generali di governo;
 - f) nomina della Commissione Elettorale;
 - g) nomina dei componenti delle Commissioni Consiliari da rinnovare a norma di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - h) eventuale nomina del Presidente del Consiglio Comunale (vedi art. 12), laddove la maggioranza consigliare intenda investire di detto ruolo persona diversa dal Sindaco.

Il Consiglio Comunale deve essere inoltre convocato con le modalità stabilite dal Regolamento:

- in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno, per l'esame e la votazione dei bilanci, dei piani e dei programmi, ed ogni volta che si procede a modifiche dello Statuto secondo le norme del Regolamento;
- in seduta straordinaria per l'esame e la votazione degli ordini del giorno, che vengano programmati dal Presidente del Consiglio, e negli altri casi previsti dal Regolamento.

ART. 10
(Organizzazione del Consiglio Comunale)

Il Consiglio Comunale, composto dal Presidente e dai Consiglieri, si articola in Gruppi e Commissioni Consiliari secondo Leggi, Statuto e Regolamento.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale, ma senza diritto di voto.

ART. 11
(Regolamento del Consiglio Comunale)

Il Regolamento disciplina la convocazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Regolamento e le sue modifiche vengono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

ART. 12
(Presidenza del Consiglio Comunale)

La Presidenza del Consiglio Comunale, secondo le norme del T.U.E.L., compete al Sindaco e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Sindaco qualora non sia stato eletto un apposito Presidente tra i componenti del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio è organo istituzionale del Comune e, in particolare:

- rappresenta il Consiglio Comunale e ne coordina i lavori;
- assicura il collegamento politico tra il Sindaco ed i Gruppi consiliari;
- promuove le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze;

- programma il lavoro del Consiglio Comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- convoca il Consiglio Comunale;
- convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari

Il Regolamento disciplina criteri e modalità per la nomina, le funzioni, le prerogative e i casi di assenza, impedimento e cessazione del Presidente.

ART. 13
(Consigliere Anziano)

Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco; in caso di parità di voti è Consigliere Anziano il più anziano di età.

ART. 14
(Consiglieri Comunali)

I Consiglieri Comunali, nell'esercizio del loro mandato, sono Pubblici Ufficiali con le prerogative e gli obblighi previsti dalle Leggi.

Ogni Consigliere Comunale rappresenta la Comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

I Consiglieri, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva e nel rispetto delle Leggi, hanno piena libertà di azione, di espressione e di voto. In particolare spetta ai Consiglieri il diritto-potere di:

- iniziativa riguardante le deliberazioni consiliari;
- presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, interpellanze e le eventuali altre forme di intervento previste dal Regolamento;
- ottenere da tutti gli organi ed Uffici Comunali, dalle Istituzioni, Enti, Aziende, Società ed Associazioni convenzionate o partecipate, tutte le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato.

La carica elettiva dei Consiglieri impone loro il dovere di:

- esercitare il proprio mandato per il benessere dell'intera Comunità locale;
- intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali siano componenti, attenersi alla riservatezza ed osservare il segreto d'Ufficio nei casi specificati dalla Legge e dal Regolamento.

Ciascun Consigliere, ai fini della notificazione degli avvisi di convocazione delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

La decadenza, le dimissioni e le surroghe dei Consiglieri nel Consiglio Comunale e nelle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal Regolamento.

ART. 15
(Gruppi Consiliari)

Ogni Consigliere deve appartenere ad un Gruppo Consiliare. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi Consiliari sono fissate dal Regolamento.

ART. 16
(Commissioni Consiliari)

Il Consiglio Comunale può individuare ed istituire, con apposite deliberazioni, le Commissioni Consiliari Permanenti, di cui almeno una con compiti inerenti al bilancio.

Ne nomina i componenti secondo le norme del Regolamento nel rispetto del criterio proporzionale tra maggioranza e minoranze presenti nel Consiglio.

Può altresì istituire Commissioni Consiliari Speciali e di indagine a carattere temporaneo con compiti estesi a verifiche ed inchieste.

Tali Commissioni hanno compiti conoscitivi, consultivi e propositivi.

Sono esclusi dalla nomina i componenti che vi abbiano conflitto d'interesse, anche istituzionale.

Le Commissioni Consiliari Permanenti sono costituite esclusivamente da Consiglieri. Viceversa le Commissioni Speciali Temporanee possono essere composte o integrate da rappresentanti della società civile con compiti istruttori e consultivi.

Tali Commissioni hanno compiti conoscitivi, consultivi e propositivi.

Il Regolamento determina la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e le materie di competenza delle Commissioni Consiliari.

Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni Consiliari possono accedere senza limitazione alcuna ad atti e documenti, avendo riferimento alle materie di competenza assegnate.

Possono altresì avere accesso alle strutture comunali per l'adempimento delle proprie funzioni.

ART. 17

(Pubblicità delle sedute e durata degli interventi)

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi di seduta segreta previsti e disciplinati dal Regolamento. L'avviso di seduta pubblica viene affisso all'Albo Pretorio e nelle bacheche comunali.

La durata degli interventi dei Consiglieri, nonché la partecipazione alle sedute di rappresentanti di interessi collettivi e di esperti relativamente ai singoli argomenti, sono stabilite dal Regolamento.

ART. 18

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

In prima convocazione le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei Consiglieri in carica.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri in carica, arrotondato aritmeticamente e senza computare a tal fine il Sindaco.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, secondo le norme stabilite dal Regolamento, salvo che le Leggi non richiedano maggioranze qualificate.

ART. 19

(Voto palese e segreto)

Il Consiglio Comunale vota in modo palese salvo nei casi in cui, con votazione a maggioranza assoluta dei presenti, deliberi quali argomenti all'ordine del giorno vadano votati con scheda segreta.

Il Regolamento stabilisce i casi dove obbligatoriamente si debba procedere a votazione con scheda segreta e le relative modalità.

Capo II IL SINDACO

ART. 20

(Definizione e principi)

Il Sindaco, eletto direttamente dai Cittadini, è membro del Consiglio Comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Il Sindaco esercita il proprio mandato impostando la propria attività sulla trasparenza, sull'efficienza e sulla massima disponibilità e vicinanza nei confronti dei Cittadini.

ART. 21
(Funzioni, competenze ed attribuzioni)

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie, nei modi e nei limiti previsti dalle specifiche disposizioni di Legge, dal T.U.E.L. e dallo Statuto.

A titolo esemplificativo compete al Sindaco:

- rappresentare il Comune e dirigerne e coordinarne l'attività politica ed amministrativa, convocare e presiedere la Giunta ed esercitare indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;
- esercitare le funzioni di Ufficiale di Governo e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune;
- provvedere alla nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
- coordinare e riorganizzare, sentita la Giunta, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e degli Uffici pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, dei criteri indicati dalla Regione, sentite le categorie e le altre Amministrazioni interessate, avendo riferimento ai bisogni delle diverse fasce di popolazione, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;
- emanare decreti, ordinanze e diffide ed esprimere pareri richiesti da Enti ed organismi esterni al Comune, secondo i modi ed i limiti stabiliti dalle Leggi;
- promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale;
- convocare i comizi per i Referendum Comunali;
- acquisire direttamente tutte le informazione ed atti anche riservati presso Uffici, servizi, istituzioni ed aziende partecipate dal Comune;
- nominare il Segretario Comunale.

ART. 22
(Sostituto del Sindaco)

All'atto della nomina della Giunta il Sindaco designa, fra gli Assessori, un Vice-Sindaco con delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti dalla Legge.

Nei casi di impedimento o assenza anche del Vice-Sindaco, il Sindaco è sostituito dall'Assessore non esterno più anziano di età.

Se l'impedimento o l'assenza interessa anche tutti gli Assessori non esterni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Consigliere anziano.

ART. 23
(Incarichi e deleghe ad assessori e consiglieri)

Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli Uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al Sindaco e alla Giunta.

Può inoltre incaricare singoli Consiglieri di occuparsi di particolari questioni o di aspetti aggiuntivi / complementari agli incarichi assegnati agli Assessori.

Il Sindaco può delegare singoli Assessori e/o Consiglieri a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla Legge.

Gli incarichi e le deleghe sono comunicati al Consiglio Comunale e sono in qualsiasi momento revocabili dal Sindaco.

ART. 24

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco)

Il T.U.E.L. disciplina i casi in cui il Sindaco cessa dalle proprie funzioni, competenze e prerogative e, per ciascun caso, prevede le procedure di sostituzione.

Si specifica che solo nei casi di impedimento temporaneo e sospensione non si va a nuove elezioni.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

ART. 25 (Principi)

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta esercita la propria attività informando la Comunità sui provvedimenti in programma, con l'esclusione di quelli che, per Legge, prevedono la riservatezza o il segreto, ricercando collaborazione, proposte ed osservazioni in merito,

ART. 26 (Competenze generali)

La Giunta, in collaborazione col Sindaco, attraverso provvedimenti collegiali, adotta tutti gli atti, previsti dalle Leggi e dai Regolamenti, al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità indicati nello Statuto Comunale, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale.

La Giunta svolge attività di proposta ed impulso nei confronti del Consiglio Comunale, a cui annualmente riferisce sulla sua attività.

ART. 27 (Attribuzioni)

A titolo esemplificativo, secondo le Leggi ed il T.U.E.L., sono attribuiti alla Giunta:

- le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti ad esso riservati dalle Leggi;
- le variazioni di bilancio e delle tariffe di canoni, tributi e servizi, nonché la modifica delle aliquote i.c.i e dell'addizionale i.r.e.;
- il ricorso ad anticipazioni di tesoreria e l'utilizzo del fondo di riserva;
- tutti i provvedimenti, ad essa attribuiti, inerenti il personale e gli Uffici del Comune;

ART. 28 (Composizione e funzionamento)

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e dagli Assessori. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra i quali il Vice Sindaco, secondo norme di Legge e Regolamento. Altresì può liberamente disporre la revoca e la sostituzione, comunicandola al Consiglio Comunale.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa; la validità delle sedute e le modalità di votazione sono disciplinate dal Regolamento.

Le sedute della Giunta sono segrete, salvo che la Giunta stessa non disponga diversamente.

ART. 29 (Assessori)

Sono nominati tra i Consiglieri Comunali eletti. Può altresì essere nominato Assessore esterno qualunque Cittadino.

La compatibilità con la nomina, le dimissioni e la decadenza sono disciplinate dalle Leggi e dal Regolamento.

Il numero massimo degli Assessori e la ripartizione numerica per genere sono fissati dalla Legge. Ad eccezione del Vicesindaco, gli assessori possono essere anche tutti esterni.

ART. 30

(Indirizzi generali di governo)

Gli indirizzi generali di governo della Giunta vengono presentati ed illustrati al Consiglio Comunale dal Sindaco e, dopo il dibattito, sottoposti all'approvazione consiliare nella prima seduta immediatamente successiva alle elezioni, secondo le modalità previste dalle Leggi e dal Regolamento.

ART. 31

(Mozione di sfiducia)

Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco.

I termini e le modalità di presentazione, discussione e votazione della mozione in Consiglio Comunale sono disciplinati dal Regolamento.

La mozione di sfiducia, riguardante il comportamento o la posizione di singoli Assessori, decade se il Sindaco provvede alla loro revoca prima della data del Consiglio in cui si esaminerà la mozione.

La mozione di sfiducia può essere altresì ritirata prima della seduta consiliare con atto sottoscritto da tutti coloro che l'avevano firmata.

Titolo III

ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 32 (Definizione e principi)

L'attività amministrativa Comunale si ispira a criteri di semplificazione, economicità, celerità e trasparenza ed è attuata dalle strutture comunali definite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel quale si disciplinano i settori operativi, la consistenza, le categorie e la qualifica del personale, la responsabilità dei funzionari, le spese di competenza e le attribuzioni degli uffici.

Nel rispetto della separazione delle competenze, che riserva agli organi politici l'attività di programmazione, indirizzo, verifica e controllo, gli atti di gestione tecnica, contabile, amministrativa, compresi quelli a valenza esterna, e la gestione delle risorse umane sono attribuiti a dirigenti o funzionari dotati di posizione direttiva/organizzativa.

Il Comune riconosce le rappresentanze sindacali interne di categoria quali interlocutori privilegiati nelle materie inerenti il personale e l'organizzazione del lavoro.

La struttura amministrativa si articola in Uffici e Servizi.

Capo I

UFFICI E PERSONALE

ART. 33 (Principi organizzativi)

L'organizzazione comunale è suddivisa in aree omogenee di attività, in relazione ai compiti ed agli obiettivi assegnati individuati nell'apposito Regolamento di organizzazione, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati ed individuare le relative responsabilità.

Per ogni settore operativo viene individuato il funzionario responsabile, al quale spetta la gestione dello stesso e l'organizzazione del lavoro al personale assegnato, secondo criteri di efficienza, nel rispetto delle normative vigenti e del Regolamento di organizzazione.

ART. 34 (Il Segretario Comunale)

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, è il funzionario del Comune più elevato in grado ed è capo del personale. Esercita, al massimo livello, la funzione di direzione e coordinamento dell'organizzazione amministrativa verso gli organi di Governo e svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente.

Il Segretario è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, redigendone e firmandone i relativi verbali, e cura la pubblicazione delle conseguenti deliberazioni.

In particolare il Segretario Comunale:

- assiste e coadiuva gli organi di Governo;
- coadiuva il Sindaco;
- esercita attività di alta direzione sugli Uffici e Servizi del Comune;
- assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal Sindaco;
- sovrintende all'operato dei funzionari responsabili, coordinandone l'attività e sostituendosi ad essi, in caso di loro ingiustificata inerzia, nel rispetto della normativa vigente;

- esercita le funzioni dirigenziali rispetto ai vari settori, in caso di mancata nomina del Dirigente o in caso di mancata individuazione del sostituto.

Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture, dei servizi e del personale comunale. Adotta altresì gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.

In materia contrattuale il Segretario Comunale:

- roga, se richiesto dal Sindaco, i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente;
- stipula i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo quando egli intervenga in qualità di Ufficiale rogante.

In caso di assenza o impedimento del Segretario Comunale, tutte le funzioni sono esercitate dal Vice Segretario Comunale, che ha funzioni vicarie.

ART. 35 (Vice Segretario)

Il Vice Segretario è nominato dal Sindaco tra i responsabili dei settori che siano in possesso del titolo di studio necessario previsto per i Segretari Comunali.

ART. 36 (Responsabili dei settori)

Il Sindaco nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi direttivi e quelli di collaborazione esterna, secondo le norme di Legge.

Il Responsabile del settore o chi, in base al Regolamento, lo supplisce, è considerato il responsabile del Servizio.

ART. 37 (Provvedimenti degli organi individuali)

Gli atti relativi ai provvedimenti dei Responsabili di settore sono redatti sotto forma di "determina" con le modalità e le prescrizioni previste dalle Leggi e dal Regolamento.

ART. 38 (Il personale)

Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla Legge. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti sindacali dei dipendenti.

Il personale è inquadrato in un ruolo organico deliberato dal Consiglio Comunale ed il Regolamento di organizzazione ne disciplina l'assegnazione, le competenze, la responsabilità e le dotazioni.

Il Comune promuove la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti.

Capo II SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 39 (Definizione e principi)

I servizi pubblici hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali, e la promozione dello sviluppo economico e civile della Comunità, secondo i principi di sussidiarietà, qualità, efficienza ed economicità.

Il Comune favorisce ogni forma di integrazione e cooperazione nei servizi con soggetti pubblici e privati. Riconosce la valenza sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli organismi operanti senza fini di lucro e ne promuove lo sviluppo assicurando agli stessi, a parità di condizioni e tramite particolari convenzioni, il carattere di interlocutore privilegiato per l'affidamento della gestione di servizio pubblico.

ART. 40
(Disciplina dei servizi pubblici)

Il Comune può gestire i servizi pubblici in economia o in concessione a terzi a seconda delle migliori opportunità riscontrate, valutate e disciplinate nelle delibere di istituzione ed affidamento del servizio.

ART. 41
(Forme associative e di cooperazione)

Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni Pubbliche e partecipa ad accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.

Le apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri Enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici, debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 42
(Istituzioni Comunali)

L'Istituzione è un organismo strumentale del Comune, ha ordinamento di diritto pubblico ed è strutturata con un Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico, un Presidente e un Direttore nominati dal Sindaco, al quale spetta anche il potere di revoca delle nomine, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti.

Gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle Istituzioni sono determinati dal Consiglio Comunale, al quale spetta anche l'approvazione dei bilanci e la vigilanza sull'operato.

ART. 43
(Partecipazione a Società di capitali)

Il Comune può partecipare a Società a prevalente o totale capitale pubblico e promuoverne la costituzione, sottostando alle indicazioni della normativa vigente in materia.

ART. 44
(Indirizzi e vigilanza)

Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali ai quali devono uniformarsi gli amministratori ed i rappresentanti di nomina del Comune.

Gli amministratori ed i rappresentanti di nomina comunale sono sottoposti alla vigilanza del Sindaco che annualmente riceve dagli stessi relazioni illustrative sulla situazione dell'Ente o Società e ne riferisce quindi al Consiglio Comunale.

La verifica sull'efficacia, funzionalità ed economicità dei servizi resi è demandata, ove costituita, alla Commissione Consiliare di vigilanza che ha compiti di controllo.

Capo III

GESTIONE FINANZIARIA

ART. 45 (Definizione e principi)

L'individuazione e la gestione delle entrate e delle spese si ispira ai principi della certezza delle risorse e del pareggio economico e finanziario del bilancio, in coerenza con i programmi ed i risultati gestionali, con l'utilizzo ottimale delle risorse e dei servizi, nella trasparenza dell'informazione e diffusione dei dati.

ART. 46 (Finanza Comunale)

La Legge riconosce al Comune autonomia finanziaria e potestà impositiva e ne fissa modalità e limiti. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

I principali strumenti di programmazione finanziaria sono:

- bilancio di previsione annuale;
- bilancio di previsione pluriennale;
- relazione previsionale e programmatica;
- piano esecutivo di gestione;
- piano pluriennale delle opere pubbliche.

I principali strumenti per il controllo di gestione sono:

- rendiconto annuale;
- relazione sullo stato di attuazione del bilancio;
- relazione sullo stato di attuazione del programma.

Il principale vincolo è costituito dalla Legge Finanziaria dello Stato.

ART. 47 (Controllo di gestione)

Il controllo di gestione è rivolto ad assicurare l'utilizzo delle risorse disponibili nel modo più efficiente, efficace ed economico.

I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del Consiglio Comunale a mezzo apposita relazione del Revisore dei conti allegata al rendiconto annuale.

ART. 48 (Il Revisore dei conti)

Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

Il Regolamento disciplina gli aspetti della nomina, revoca, attività e competenze del Revisore.

L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, ne esercita il controllo di gestione verificando il raggiungimento di obiettivi e di standard, avvalendosi della collaborazione dei settori operativi e dei rappresentanti del Comune in Aziende, Istituzioni, Società ed Organismi associativi.

L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Il Revisore può chiedere di partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 49

(Definizione e principi, obiettivi e finalità)

La partecipazione popolare all'attività politico-amministrativa del Comune è la più elevata forma di democratizzazione del rapporto tra gli organi elettivi ed i Cittadini.

L'informazione puntuale e diffusa sull'attività dell'Amministrazione Comunale è fondamentale ed è il punto di partenza della partecipazione sentita e consapevole dei Cittadini alla vita della Comunità.

Il Comune come obiettivi e finalità ha quelli di:

- garantire il diritto dei Cittadini singoli ed associati all'accesso agli atti amministrativi, all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento;
- assicurare ai Cittadini, attraverso le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento, le condizioni per intervenire nei confronti degli organi elettivi;
- far sì che le proposte avanzate dai Cittadini possano contribuire alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi elettivi dovranno assumere, su temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità;
- regolare i criteri e indicare gli strumenti per esercitare il diritto di partecipazione da parte dei Cittadini.

ART. 50

(Criteri di individuazione dei titolari del diritto di partecipazione)

Il diritto di partecipazione si applica, oltre che ai Cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune:

- ai Cittadini residenti, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- ai Cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro;
- agli stranieri domiciliati nel Comune di Torrebelvicino.

ART. 51

(Forme di partecipazione)

I Cittadini partecipano all'attività politico-amministrativa del Comune:

- attraverso le libere forme associative;
- in forma individuale con istanze, petizioni e proposte;
- mediante l'istituto del Referendum.

Il Comune di Torrebelticino può altresì istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi con l'obiettivo di favorire la loro partecipazione alla vita collettiva e con la finalità di contribuire alla loro formazione civica.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni propositive ed eventualmente, consultive su scuola, ambiente, sport, giochi, tempo libero, spettacoli ed iniziative tese alla qualità della vita dei ragazzi.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinate da apposito Regolamento.

In applicazione dei principi del decentramento e della partecipazione popolare il Comune di Torrebelticino può istituire una o più Consulte di Frazione dopo averne avuto il parere positivo dall'Assemblea degli abitanti della zona interessata.

Le Consulte sono organismi di partecipazione formate da Frazioni, Zone o Quartieri e vengono geograficamente individuate dal Comune in base alle caratteristiche di omogeneità territoriale, urbanistica e dei servizi.

La funzione essenziale delle Consulte è di valorizzare ulteriormente la partecipazione alla vita del Comune e di rafforzare il legame tra gli abitanti delle Frazioni e l'Amministrazione.

Il compito primario di ciascuna Consulta è la promozione di occasioni per l'incontro e la socializzazione tra gli abitanti della Frazione.

Le Consulte il cui compito è gratuito, hanno funzioni informative, consultive e propositive, ma non vincolanti nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I criteri e le modalità di costituzione e di funzionamento, la durata ed i rapporti con l'Amministrazione sono disciplinati da apposito Regolamento.

ART. 52

(Divieto di proposte, consultazioni e referendum)

Le istanze, petizioni proposte ed i quesiti referendari devono essere formulati con chiarezza e riguardare un'unica questione.

Non sono ammesse proposte, consultazioni della popolazione e referendum consultivi su:

- provvedimenti a contenuto vincolato definito da Leggi statali o regionali, o su materie non di esclusiva competenza Comunale;
- tributi e tariffe;
- elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze, sfiducie ed in generale questioni concernenti persone;
- Regolamento del Consiglio Comunale;
- bilancio e conto consuntivo;
- oggetti sui quali l'Amministrazione Comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi comportanti impegno di spesa e che abbia già dato luogo a rapporti negoziali con terzi.

ART. 53

(Promozione degli organismi di partecipazione)

Il Comune, nel rispetto del principio della partecipazione popolare e secondo le norme del Regolamento, si impegna ad assicurare alla Comunità i seguenti strumenti ed organismi:

- Bilancio sociale;
- assemblee pubbliche;
- Consigli Comunali aperti ed informali;
- rapporti con Enti, Istituzioni ed Agenzie educative, culturali, religiose, economiche, assistenziali e turistiche presenti sul territorio;
- Sportello dei Cittadini (U.R.P.);
- ricerche e sondaggi;

- Albo delle Associazioni;
- Notiziario Comunale;
- strumenti telematici.

Il Bilancio sociale è un documento che illustra gli obiettivi dichiarati nel programma, le attività espletate, le risorse impiegate, i risultati raggiunti e i lavori da realizzare. Importante strumento di informazione e partecipazione alla vita politico-amministrativa di tutti i Cittadini interessati all'attività del Comune, viene illustrato nelle assemblee pubbliche che trattano il bilancio consuntivo (rendiconto). Questo documento deve essere approvato dal Consiglio Comunale, previa approvazione del bilancio consuntivo, e inserito nel sito internet del Comune.

Le assemblee pubbliche sono convocate dal Sindaco e possono essere di carattere generale o di settore. Quelle di carattere generale sono convocate in occasione della proposta di formazione del bilancio previsionale e di quello consuntivo e sociale. Quella di settore fa riferimento ad atti di carattere programmatico e generale riguardanti una specifica materia. Le riunioni sono pubbliche ed i Cittadini hanno diritto di parola.

I Consigli Comunali aperti ed informali possono essere convocati su temi specifici secondo le norme del Regolamento.

I rapporti con Enti, Istituzioni ed Agenzie culturali, religiose, economiche assistenziali e turistiche vengono mantenuti dal Sindaco e dagli Assessori competenti, sia per avere un apporto nella formazione dei provvedimenti amministrativi e nella soluzione di problemi generali, sia per istituire forme collaborative utili alla collettività.

Lo Sportello dei Cittadini, presso uno degli Uffici Comunali, è il servizio di relazioni col pubblico, disponibile anche sul sito internet del Comune; si occupa della comunicazione e dell'informazione ai Cittadini anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche.

Il Consiglio Comunale può stabilire la consultazione della popolazione attraverso questionari, sondaggi di opinione e verifiche a campione, anche in forma telematica, al fine di acquisire elementi di valutazione e di giudizio che ritenga utili ad indirizzare le sue scelte di politica amministrativa.

E' istituito l'Albo delle Associazioni del Comune di Torrelbelvicino, articolato nei settori omogenei educativo-culturali, sportivo-ricreativo, economico e socio-assistenziale a cui, su richiesta, possono iscriversi tutti gli Enti, Istituzioni, Movimenti, Associazioni, Organizzazioni e gruppi presenti sul territorio comunale.

Le modalità di iscrizione e di tenuta dell'Albo sono disciplinate dal Regolamento.

Il Notiziario Comunale per aggiornare la popolazione su avvenimenti, iniziative, problematiche e regolamenti, nonché informare i Cittadini sull'attività del Consiglio Comunale e degli altri organi amministrativi, può essere redatto dal Comune con cadenza annuale o più breve ed essere riportato sul sito internet del Comune. Il Consiglio Comunale, ad inizio legislatura, nomina un Comitato di redazione rappresentativo di tutti i gruppi consiliari, a cui è demandata la scelta della linea editoriale. Oltre al notiziario possono essere disposte pubblicazioni informative sui servizi e sugli Uffici Comunali.

Il Cittadino può fruire di strumenti telematici e del sito internet del Comune per un'azione più immediata ed incisiva sull'informazione, consultazione e partecipazione all'attività politico-amministrativa del Comune.

Capo II MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Sezione I^a: libere forme associative

ART. 54
(Partecipazione delle libere forme associative)

Il Comune valorizza le libere associazioni, e le organizzazioni di volontariato e del mondo del lavoro, in quanto portatrici di interessi collettivi e riconoscendo a loro il patrimonio di competenze e conoscenze che contribuiscono alla crescita della società civile

- sostiene le attività ed i programmi delle libere forme associative, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione e mettendo, dove possibile, a disposizione mezzi e strutture occorrenti al perseguimento delle loro finalità;
- provvede ad istituire un apposito Albo delle Associazioni;
- si avvale di associazioni o comitati, appositamente costituiti, per l'organizzazione di manifestazioni, assegnando agli stessi eventuali fondi necessari che dovranno essere rendicontati.

Sezione II^a: partecipazione dei singoli Cittadini

ART. 55

(Istanze, petizioni e proposte)

Le istanze, petizioni o proposte di singoli Cittadini o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti Uffici.

Tutte le istanze, petizioni e proposte vanno registrate al protocollo generale e opportunamente pubblicizzate, anche sul sito internet istituzionale del Comune, nel rispetto delle norme sulla privacy.

Per tutte le ulteriori specificazioni si rimanda al Regolamento.

Sezione III^a: il Referendum

ART. 56

(Definizione e principi)

Possono essere indetti Referendum di tipo consultivo o propositivo:

Il Referendum Consultivo è inteso a sollecitare pareri ed orientamenti su iniziative che l'Amministrazione intende intraprendere.

Il Referendum Propositivo intende proporre l'inserimento di nuove norme statutarie o regolamentari nell'ordinamento Comunale, ovvero proporre l'adozione di atti amministrativi generali non comportanti spese.

Il Referendum Consultivo deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, con esclusione delle limitazioni previste all'art.60 del presente Statuto.

ART. 57

(Titolarità e modalità)

Il quesito referendario deve essere preventivamente sottoposto al giudizio di ammissibilità da un'apposita Commissione Tecnica di esperti, nominata di volta in volta dalla Giunta entro 30 giorni dalla presentazione del quesito; il quesito, oltre che dal Consiglio Comunale, può essere presentato anche da un comitato promotore il quale abbia raccolto almeno 100 firme di sostegno.

Ottenuto il giudizio di ammissibilità, affinché il referendum abbia luogo, dovrà esserci:

- una delibera del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio stesso; oppure
- la sottoscrizione dell'iniziativa popolare da parte del 10% del corpo elettorale calcolato con riferimento agli iscritti nelle liste elettorali del 31 dicembre dell'anno precedente.

Per problemi di interesse generale, ma di rilevanza peculiare per ciascuna delle tre frazioni territoriali del Comune identificate come Torrebelvicino, Pievebelvicino ed Enna e contrade, l'iniziativa popolare può essere esercitata limitatamente ad una di esse, avendo riferimento agli elettori della frazione interessata.

Il Sindaco cura che il Referendum abbia luogo nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di ammissibilità.

Nel caso di iniziativa popolare la verifica della regolarità delle operazioni di raccolta delle firme è effettuata dal Segretario Comunale.

Il quesito sottoposto a Referendum è valido se vota almeno il 50%+1 degli aventi diritto ed è altresì approvato se ottiene il 50%+1 dei voti validi.

Il Referendum si svolge esclusivamente di domenica e non coincide con altre consultazioni elettorali.

Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, il Consiglio Comunale è tenuto a valutare i risultati del Referendum e ad adottare successivamente gli eventuali provvedimenti conseguenti.

ART. 58

(Limitazioni)

Il Referendum consultivo è escluso:

- su materie contabili, finanziarie e tributarie; e su modifiche riguardanti lo Statuto del Comune e le istituzioni comunali o le aziende partecipate dal Comune;
- su deliberazioni e questioni concernenti persone e nomine;
- sui provvedimenti a contenuto vincolato derivanti da Leggi statali o regionali;

- su materie che sono state oggetto di trattative con altri comuni e che sono state formalizzate in accordi già ratificati dai comuni interessati;
- sul piano regolatore generale, PAT e piano di intervento, sui piani urbanistici attuativi, sui piani commerciali, sui piani urbani del traffico;
- quando si tratti di localizzazione di opere e servizi che possano comportare conflitti di interesse tra Cittadini di diverse zone del Comune;
- sui provvedimenti deliberativi comportanti impegno di spesa e che abbiano già dato luogo a rapporti negoziali con terzi;
- in merito a misure discriminanti verso minoranze etniche o religiose;
- sul Regolamento del Consiglio Comunale, delle consulte ed altri regolamenti dovuti per Legge.

Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un Referendum non è ammessa la proposizione di un altro Referendum avente medesimo o analogo oggetto.

Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale non può essere indetto Referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

Non è ammissibile più di una consultazione referendaria per ogni anno e per ogni tornata referendaria sono ammissibili non più di cinque quesiti.

Nell'anno solare di rinnovo del Consiglio Comunale il Referendum può essere proposto ed indetto solo dopo l'avvenuta elezione della Giunta.

Il Referendum viene sospeso:

- su parere della Commissione Tecnica di Esperti, qualora gli organi politico amministrativi interessati si adeguino alla proposta del comitato promotore almeno venti giorni prima della data fissata per la consultazione;
- per sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.

Capo III DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 59

(Partecipazione ed intervento su atti amministrativi)

Il Comune garantisce, sia a soggetti singoli che a portatori di interessi collettivi, la partecipazione nei procedimenti amministrativi che li riguardano, anche con forme dirette e semplificate di tutela dei loro interessi e con intervento nella formazione degli atti, nei limiti e con i tempi e le modalità stabiliti dalle Leggi e dal Regolamento.

Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare i soggetti interessati contestualmente all'inizio dello stesso, ai sensi delle Leggi e del Regolamento.

Il Sindaco, sentita la Giunta, può concludere accordi con i soggetti intervenuti nella formazione degli atti, per determinare il contenuto discrezionale degli stessi.

Nei procedimenti che riguardano atti che interessano specifiche categorie di Cittadini o determinate zone del territorio, se ritenuto necessario, si possono consultare gli interessati in qualsiasi forma diretta o indiretta. La decisione per la consultazione spetta all'organo competente sull'adozione dell'atto, sia su propria iniziativa, sia su richiesta motivata sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri in carica nel caso che l'adozione dell'atto non rientri tra le competenze del Consiglio Comunale.

ART. 60

(Accesso agli atti)

Ciascun Cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

La consultazione degli atti di cui al primo comma, avviene con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

ART. 61
(Diritto di informazione)

Tutti gli atti degli organi di governo dell'Amministrazione, salvo i casi disciplinati dalla Legge sulla privacy, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere comunicati all'interessato.

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Inoltre per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

Titolo V

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 62 (Definizione e principi)

L'Attività Normativa viene svolta, in capo alle loro specifiche competenze, dal Consiglio Comunale, dal Sindaco, dalla Giunta e dai Responsabili dei servizi.

ART. 63 (Statuto e sua revisione)

Lo Statuto Comunale è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia politico-amministrativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi e dal T.U.E.L.

Lo Statuto è liberamente formato o modificato con delibere del Consiglio Comunale, nel rispetto delle procedure e con le modalità previste dalle Leggi e dal Regolamento.

La revisione dello Statuto avviene su iniziativa del Consiglio Comunale e viene affidata alla competente Commissione Consiliare per l'elaborazione delle modifiche da sottoporre a ratifica consiliare. E' altresì ammessa l'iniziativa popolare che proponga modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto per articoli.

Lo Statuto e le sue modifiche devono essere effettivamente conoscibili dalla cittadinanza e dagli Enti e dalle persone giuridiche che risiedono nel Comune. A tale scopo la versione integrale, oltre che riportata sul sito internet del Comune, è sempre a disposizione e viene distribuita anche nelle assemblee pubbliche.

Altresì, per norma di Legge, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio e abroga automaticamente ogni disposizione statutaria precedente.

ART. 64 (Regolamenti)

Sono atti amministrativi di competenza Comunale contenenti le regole per l'applicazione delle Leggi e dello Statuto Comunale.

Il Comune emana regolamenti per disciplinare :

- le materie assegnategli dalle Leggi e dallo Statuto;
- tutti gli altri casi di iniziativa e competenza comunale.

L'iniziativa dei regolamenti spetta ai Consiglieri Comunali, alla Giunta e, con le modalità previste per la partecipazione popolare, tranne che per il Regolamento del Consiglio Comunale, anche ai Cittadini.

I regolamenti sono deliberati dal Consiglio Comunale secondo le disposizioni della Legge, dello Statuto e del Regolamento.

I regolamenti, se non diversamente previsto dalla Legge, dopo la pubblicazione all'albo pretorio, entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

I regolamenti devono essere adeguatamente pubblicizzati, facilmente accessibili a tutti ed inseriti nel sito internet del Comune.

ART. 65 (Adeguamento a Leggi sopravvenute)

Lo Statuto ed i Regolamenti devono essere modificati entro sei mesi dopo che nuove disposizioni di Legge e statutarie rendessero necessario il loro adeguamento. Ogni Responsabile di Ufficio e servizi provvederà tempestivamente a presentare le proposte di adeguamento inerenti i regolamenti di propria competenza.

ART. 66
(Ordinanze)

Le ordinanze sono atti amministrativi Comunali contenenti un ordine di divieto o di obbligo rivolto alla generalità dei Cittadini o ad un solo Cittadino.

Le ordinanze si dividono in:

- ordinarie, emanate in applicazione di norme di Legge e Regolamenti;
- urgenti, emanate in situazioni eccezionali ed imprevedibili di urgenza e pericolosità.

Le ordinanze ordinarie vengono adottate sia dal Sindaco, sia dagli Assessori che ne avessero la delega, sia dai Responsabili degli Uffici e servizi per quanto di loro competenza.

Le ordinanze urgenti sono adottate esclusivamente dal Sindaco o, in sua assenza ed impedimento, dal suo sostituto come individuato dal presente Statuto.

Le ordinanze vengono notificate ai destinatari nei modi previsti dalla Legge. Se i destinatari non siano individuati, o siano la generalità o parte dei Cittadini del Comune, le ordinanze vengono pubblicate per almeno quindici giorni all'albo pretorio, esposte nelle bacheche pubbliche ed affisse sulla segnaletica e nei luoghi di pubblica frequenza, nonché inserite nel sito internet del Comune.

ART. 67
(Violazioni)

Per le violazioni a regolamenti e ad ordinanze comunali si applicano le sanzioni amministrative la cui entità e le modalità di graduazione, applicazione e riscossione sono definite all'interno dei regolamenti stessi.

ART. 68
(Norme transitorie e finali)

I regolamenti Comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti compatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Il Presidente del Consiglio Comunale, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, resta confermato nella sua funzione fino alle nuove elezioni amministrative Comunali.